

Allegato alla delibera di Consiglio Unione Valli e Delizie n. 6 del 24.02.2022 "PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FERRARA) – Controdeduzione alle osservazioni e adozione della proposta di piano a norma dell'art. 46 comma 1 della LR 24/2017"

COPIA CONFORME ai sensi dell'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005 dell'originale sottoscritto con firma digitale e memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).

Il Segretario Generale  
D.ssa Rita Crivellari

Unione dei Comuni  
Valli e Delizie  
ARGENTA | OSTELLATO | PORTOMAGGIORE

ELAB

Piano Urbanistico Generale (PUG) L.R. 24/2017

Scheda dei Vincoli

VIN\_SCH



# PUG 2021

## (Piano Urbanistico generale L.R. 24/2014)

### **SINDACI**

Andrea Baldini  
Dario Bernardi  
Elena Rossi

### **SEGRETARIO GENERALE**

Rita Crivellari

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Alice Savi

### **GARANTE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE**

Geom. Gabriella Romagnoli

### **UFFICIO DI PIANO**

Ing. Alice Savi  
Geom. Claudia Benini  
Ing. Elena Bonora  
Dott.ssa Rita Crivellari  
Geom. Paolo Orlandi  
Dott.ssa Barbara Peretto  
Dott.ssa Francesca Pirani  
Geom. Gabriella Romagnoli  
Arch. Rita Vitali

### **GRUPPO LAVORO ATI**

#### **MATE soc coop**

Urb. Raffaele Gerometta - Direttore tecnico  
Urb. Daniele Rallo - Coordinatore gruppo di lavoro  
Arch. Chiara Biagi  
Arch. Rudi Fallaci  
Ing. Elettra Lowenthal  
Dott. Paolo Trevisani  
Ing. Giuseppe Federzoni



#### **STUDIO SILVA**

Dott. Paolo Rigoni  
Dott.ssa Gloria Marzocchi



### **GEOLOGIA**

Dott. Geol. Raffaele Brunaldi



## SOMMARIO

---

PREMESSA .....	7
1 - TUTELE AMBIENTALI e PAESAGGISTICHE .....	8
2 – AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO.....	12
3 – TUTELA DEI BENI STORICI, TESTIMONIALI E CULTURALI.....	15
4. - VINCOLI RELATIVI ALLA VULNERABILITA' E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO .....	21



## PREMESSA

---

La presente “Scheda dei Vincoli”, unitamente alla “Tavola dei Vincoli”, assolve quanto richiesto dall’art.37 della LR.24/2017, assumendo funzione di strumento conoscitivo utile ad individuare tutti i vincoli gravanti sul territorio che possano precludere, limitare o condizionare l’uso o la trasformazione dello stesso.

Il sistema vincolistico riportato in cartografia e nella scheda riprende ed aggiorna quanto già dettagliato nella strumentazione previgente PSC-RUE-POC associato, derivante oltre che dalle leggi e dai piani sovraordinati, generali o settoriali, anche dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela provenienti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

## LEGENDA

**Individuazione grafica** – Tematismo del vincolo in cartografia

**Indicazione sintetica del contenuto** – Descrizione sintetica del vincolo

**Fonte del dato** – Provenienza del dato cartografico

**Fonte del vincolo** – Normativa che istituisce il vincolo


**Disciplina** – Disposizioni da applicare


**PTCP** – Piano Territoriale di coordinamento Provinciale


**PTPR** – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

**PRIT** – Piano Regionale Integrato dei Trasporti


## 1 - TUTELE AMBIENTALI e PAESAGGISTICHE


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</b>
<b>Fonte del dato</b>	PTCP
<b>Fonte del vincolo</b>	PTCP art. 18
<b>Disciplina</b>	PTCP – art. 18, nonché il R.D. 523/1904 ove pertinente


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Zone di tutela dei corsi d'acqua</b> <i>Comprendono le aree più prossime alle strutture arginali principali del fiume Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi</i>
<b>Fonte del dato</b>	PTCP
<b>Fonte del vincolo</b>	PTCP
<b>Disciplina</b>	PTCP – art. 17

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale</b> <i>Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono, di norma, costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. Tali aree sono perciò tutelate al fine di consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal Piano provinciale o affidate alla pianificazione locale ed ai suoi strumenti attuativi.</i>
<b>Fonte del dato</b>	PTCP - Dalla perimetrazione del PTCP sono state stralciate le aree non soggette in quanto ricadenti nella casistica all'art. 19 comma 8 del PTCP
<b>Fonte del vincolo</b>	PTCP
<b>Disciplina</b>	PTCP art. 19




<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Zone di tutela naturalistica</b> <i>Costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente.</i>
<b>Fonte del dato</b>	PTPR - PTCP
<b>Fonte del vincolo</b>	PTPR - PTCP
<b>Disciplina</b>	PTPR – PTCP art. 25

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica</b> <i>Costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce</i>
<b>Fonte del dato</b>	PTPR – PTCP
<b>Fonte del vincolo</b>	PTPR – PTCP
<b>Disciplina</b>	PTPR – PTCP – art. 20, comma 1  Inoltre nelle nuove urbanizzazioni si applicano le seguenti prescrizioni:  - in ogni comparto attuativo deve essere ridotta al minimo la quota di superficie territoriale ricompresa nel dosso che viene impermeabilizzata, sia attraverso la prevalente collocazione dei lotti edificabili al di fuori del dosso o ai piedi del dosso, comunque nella parte più distante dalla sua sommità, sia attraverso disposizioni che prescrivano quote percentuali elevate di superficie permeabile in ciascun lotto;  - devono essere previsti sistemi per lo smaltimento totale nel suolo delle acque meteoriche provenienti dai coperti degli edifici e dalle aree ove non vi sia il rischio di percolazioni inquinanti.


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Sistema Rete Natura 2000 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)</b> <i>La Rete ecologica Natura 2000 è l'insieme delle aree (siti) individuate per la conservazione della diversità biologica, e trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari, attraverso l'individuazione di siti di particolare pregio ambientale denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n. 409 del 1979,</i>

	<p>denominata "Uccelli".</p> <p>Il territorio è interessato dai seguenti siti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IT4060008 ZPS "Valle del Mezzano, Valle Pega</b> – Il sito è costituito principalmente dalla ex Valle del Mezzano e dalla ex Valle Pega, prosciugate rispettivamente alla fine degli anni '60 e negli anni '50; oltre a queste due ex valli salmastre sono incluse anche alcune aree contigue con ampi canali e zone umide relitte (Bacino di Bando, Anse di S. Camillo, Vallette di Ostellato, bacini di Valle Umana), parte della bonifica del Mantello realizzata negli anni '30, la bonifica di Casso Madonna e un tratto del fiume Reno in corrispondenza della foce del torrente Senio.</li> <li>• <b>IT4060002 SIC e ZPS "Valli di Comacchio"</b> - Il sito comprende quanto rimane delle vaste valli salmastre ricche di barene e dossi con vegetazione alofila che sino ad un secolo fa caratterizzavano la parte Sud-orientale della provincia di Ferrara e che ancora oggi costituiscono il più esteso complesso di zone umide salmastre della regione.</li> </ul>
<b>Fonte del dato</b>	Regione Emilia Romagna – Rete Natura 2000
<b>Fonte del vincolo</b>	Deliberazioni di Giunta Regionale n. 167/06 e n. 456/06
<b>Disciplina</b>	Lr 6/05, art. 2, comma 1c


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<p><b>Aree naturali</b></p> <p><i>Le zone di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente</i></p>
<b>Fonte del dato</b>	Regione Emilia Romagna
<b>Fonte del vincolo</b>	Regione Emilia Romagna
<b>Disciplina</b>	Lr. 6/05, Art.4, comma 1c, Legge Regionale del 23 dicembre 2011 n.24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello stirone e del piacentiano"; Legge Regionale del 2 luglio 1988 n.27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po";


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<p><b>Oasi istituite</b></p> <p><b>Vallette di Ostellato</b></p> <p><i>Zona umida superstite delle antiche valli del mezzano. L'Oasi di Protezione Faunistica si estende per circa 200 ettari fra canali navigabili e circondariali. Nel sito naturalistico sono censite 150 specie di uccelli, fra questi Martin pescatore, il Germano reale, la Folaga, il Cavaliere d'Italia, il Falco di palude. Tipiche anche le specie vegetazionali: la Cannuccia di palude, il Giglio di palude, la ninfea bianca recentemente introdotta.</i></p>


	<p><b>Oasi denominata “Anse Vallive Di Porto”</b></p> <p><i>L'Oasi “Anse Vallive di Porto” è una zona umida di alto valore naturalistico per la salvaguardia di numerose specie animali e vegetali. All'interno dell'Oasi sono presenti un'ampia vasca principale con un perimetro di circa 3,5 km, e tre vasche più piccole nei pressi delle quali nidificano l'Oca selvatica e la Cicogna bianca per una superficie di alto valore ambientale di circa 60 ettari. Nel canneto che circonda le vasche, è possibile osservare aironi, garzette, nitticore; nelle acque delle vasche sono presenti diverse specie di anatre come alzarvole, marzaiole, codoni e svassi e limicoli, Cavalieri d'Italia, Pittime Spatole. La rimanente superficie di circa 553 ettari è composta da aree coltivate e canali anche di ragguardevoli dimensioni quale il Canale Circondariale.</i></p> <p><b>Valli Argenta – Marmorta</b></p> <p><i>L'Oasi di Val Campotto si estende per 1624 ettari e comprende le casse di espansione Campotto-Bassarone (600 ha. circa), Vallesanta (250 ha. circa), un lembo di bosco igrofilo denominato Bosco del Traversante e una serie di prati umidi votati alla rinaturazione delle aree umide. Fino agli anni '60 quest'area era adibita a riserva di caccia; nell'agosto del 1977 diviene "oasi per la salvaguardia e protezione della fauna e della flora, denominata Valli di Argenta e Marmorta", la quale venne poi inclusa nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale della Convenzione di Ramsar (1972). Nel 1988 nacque il Parco Regionale del Delta del Po, una grande area naturalistica protetta che è anche Patrimonio dell'Umanità UNESCO. In essa troviamo ambienti naturali rari e variegati quali boschi igrofili, prati umidi, fitti canneti. Tantissimi esemplari di limicoli (ovvero uccelli acquatici che prediligono habitat fangosi e paludosi) popolano le zone a fondale basso. Vi sono, il Cavaliere d'Italia, le Avocette, la Pavoncella, le Pittime Reali, i Combattenti. Molte di queste specie hanno qui fissa dimora, mentre altre si fermano in valle per un soggiorno prima di nuove migrazioni. Inoltre, in Aironi (rossi, bianchi e cenerini soprattutto), Germani Reali e la Garzetta.</i></p>
<b>Fonte del dato</b>	Regione Emilia Romagna
<b>Fonte del vincolo</b>	Regione Emilia Romagna - Legge Regionale 27/88
<b>Disciplina</b>	Piano di gestione Parco Regionale del Delta del Po

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<p><b>Centri storici</b></p> <p><i>Il PUG individua come centri storici: Argenta, Consandolo, Santa Maria Codifiume, San Nicolò, Ospital Monacale, Tragheto, Portomaggiore, nonché un nucleo dell'abitato di Medelana, la parte centrale dell'insediamento di Rovereto e infine la Pieve dei Santi Vito, Crescenzo e Modesto con i suoi edifici circostanti, a San Vito.</i></p>
<b>Fonte del dato</b>	PUG
<b>Fonte del vincolo</b>	L.R. 24/2017 art. 32 comma 5
<b>Disciplina</b>	PUG: Tav. 5 e Disciplina degli interventi edilizi diretti, Titolo III.

## 2 – AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Territori contermini ai laghi</b> <i>i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia</i>
<b>Fonte del dato</b>	PTPR - PTCP
<b>Fonte del vincolo</b>	D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – art.142, comma1, lettera b)
<b>Disciplina</b>	Autorizzazione paesaggistica - Dlgs. 42/2004 Parte Terza


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150</b>
<b>Fonte del dato</b>	PTCP - Dalla perimetrazione del PTCP sono state stralciate le aree non soggette in quanto ricadenti nella casistica di cui D.Lgs 42/2004. Art. 142 comma 2
<b>Fonte del vincolo</b>	D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – art.142, comma1, lettera c)
<b>Disciplina</b>	Autorizzazione paesaggistica - Dlgs. 42/2004 Parte Terza

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<i>Perimetro del parco (nella Tav. 6 sono inoltre indicati i perimetri delle diverse Stazioni: Stazione Valli di Comacchio, Stazione Campotto di Argenta, Stazione centro storico di Comacchio)</i>
<b>Fonte del dato</b>	Regione Emilia Romagna
<b>Fonte del vincolo</b>	Regione Emilia Romagna - Legge Regionale 27/88 D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – art.142, comma1, lettera f)
<b>Disciplina</b>	Piano di gestione Parco Regionale del Delta del Po Autorizzazione paesaggistica - D.Lgs 42/2004 Parte Terza

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Territori coperti da foreste e da boschi</b> <i>I territori coperti da foreste e boschi non possono essere distrutti né</i>


	<i>oggetto di modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.</i>
<b>Fonte del dato</b>	Regione Emilia Romagna
<b>Fonte del vincolo</b>	D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – art.142, comma1, lettera g) PTCP
<b>Disciplina</b>	Autorizzazione paesaggistica - Dlgs. 42/2004 Parte Terza PTCP art.10 Regolamento del Verde pubblico e privato


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Zone Umide (Convenzione di Ramsar)</b> <i>Consistono in aree umide di importanza internazionale a cui è stata riconosciuta, con un accordo intergovernativo, una rilevante funzione ecologica per la regolazione del regime delle acque e come habitat per la flora e per la fauna</i>
<b>Fonte del dato</b>	Regione Emilia-Romagna
<b>Fonte del vincolo</b>	- “Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale” siglata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971 - DPR n.448/1976 - D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera i)-
<b>Disciplina</b>	- DPR n.448/1976 - Autorizzazione paesaggistica - Dlgs. 42/2004 Parte Terza

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo</b>
<b>Fonte del dato</b>	PTPR
<b>Fonte del vincolo</b>	Parte Terza, Titolo I° del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Art. 136 comma 1
<b>Disciplina</b>	Autorizzazione paesaggistica - Dlgs. 42/2004 Parte Terza




<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Complessi archeologici</b> <i>Sono complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture</i>
<b>Fonte del dato</b>	PTCP

<b>Fonte del vincolo</b>	PTCP art.21, comma 2, lettera a) D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – art.142, comma1, lettera m)
<b>Disciplina</b>	PTCP art.21 Autorizzazione paesaggistica - Dlgs. 42/2004 Parte Terza

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica</b> <i>Sono aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica</i>
<b>Fonte del dato</b>	PTCP
<b>Fonte del vincolo</b>	PTCP art.21, comma 2, lettera b1) D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – art.142, comma1, lettera m)
<b>Disciplina</b>	PTCP art.21 Autorizzazione paesaggistica - Dlgs. 42/2004 Parte Terza

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Aree di concentrazione di materiali archeologici</b> <i>Sono aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico</i>
<b>Fonte del dato</b>	PTCP
<b>Fonte del vincolo</b>	PTCP art.21, comma 2, lettera b2) D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – art.142, comma1, lettera m)
<b>Disciplina</b>	PTCP art.21 Autorizzazione paesaggistica - Dlgs. 42/2004 Parte Terza

### 3 – TUTELA DEI BENI STORICI, TESTIMONIALI E CULTURALI

Individuazione grafica		Edifici e complessi di interesse storico-architettonico e categoria di tutela
Individuazione grafica		Edifici e complessi di interesse storico-architettonico e categoria di tutela con vincolo di bene culturale (D.Lgs. 42/2004 art. 10 e 11)
Individuazione grafica		Edifici e complessi di interesse storico-testimoniale e categoria di tutela
Fonte del dato	PUG	
Fonte del vincolo	<p>LR. 24/2017 art. 32 comma 8</p> <p>D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I°</p> <p><b>Comune di Argenta</b></p> <p><b>Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici - immobili individuati a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I°:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Villa Molfino, S. M. Codifiume, Via Frascinata 30, Fg 38, Mapp 70 (RRC)</li> <li>- Palazzo Abbazia, S. Nicolò, Fg 4, Mapp.285,624 (RRC)</li> <li>- La Corte, Ospital Monacale, Fg 31, Mapp 20,19,21,335,510,511 (RRC)</li> <li>- Villa Vincenzi Pasi, Ospital Monacale, Via Zenzalino, Fg 23, Mapp 55,58,11 (RRC)</li> <li>- Delizia di Benvignante, Benvignante, Fg 26, Mapp 1,2,3 (RS)</li> <li>- Ex Chiesa dei Santi Giovanni, Battista ed Evangelista, Argenta, via Aleotti, Fg 110/A, Mapp 95 (RS)</li> <li>- Chiesa di S. Domenico, Argenta, via Aleotti, Fg 110/A, Mapp 96,97 (RS)</li> <li>- Palazzo Buscaroli, Consandolo, Fg. 68, Mapp. 241,242,134,434,1102 (RS)</li> <li>- Facciata dell'Oratorio di S. Croce, Fg 110, Mapp 346 (RRC)</li> <li>- Edificio ex IPISIA, Fg 111, Mapp 74 (RRC)</li> <li>- Pieve di San Giorgio, Argenta, Fg. 109, Mapp. A, 14, (RRC)</li> <li>- Convento dei Cappuccini, via Cappuccini Argenta, Fg. 110, Mapp. 21 (RS)</li> <li>- Celletta, strada statale Adriatica, Argenta, Fg 122, Mapp. A (RS)</li> <li>- Chiesa di San Giovanni Battista, Traghetto, Fg 62, Mapp. B (RRC)</li> <li>- Campanile e canonica della Chiesa parrocchiale della natività di Maria Santissima, Boccaleone Fg 88, Mapp. A (RRC)</li> <li>- Casa Littoria di Anita Fg 183, Mapp. 82 (RRC);</li> <li>- Chiesa campanile e canonica della Beata Vergine Immacolata ad Anita Fg 183, Mapp. A (RRC);</li> <li>- Chiesa di Sant'Agata a Filo Fg 150, Mapp. 82 (RRC);</li> <li>- Stabilimento Idrovoro di Salarino e Museo della Bonifica Renana, Fg 99, Mapp 8-28-12-13-20 parte-31-32-33-34-35-36-37- 38-39-40-45-46-47-68, Fg 108, Mapp 30-6-8-9-10-28 (RRC)</li> <li>- Impianto idrovoro di Bando Fg 95 Mapp. 29 (RRC);</li> <li>- Chiesa di San Biagio Fg 133, Mapp. A (RRC);</li> <li>- Argenta Gap War Cemetery Fg 92 Mapp. 65 (RS);</li> <li>- Palazzina sede Croce Rossa Italiana, Fg.88 Mapp.61, Boccaleone</li> <li>- Chiesa san Zeno, Via Provinciale – piazza Pertini, Consandolo, Fg. 68 Mapp. A(RS);</li> <li>- Chiesa Sant'Antonio da Padova, Benvignante, Fg.26 Mapp.A (RS)</li> <li>- Chiesa san Nicola Vescovo, via Nazionale Adriatica, San Nicolò, Fg. 4, Mapp. A (RRC)</li> <li>- Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, Ospital Monacale, Fg 31, Mapp. A (RCC)</li> <li>- Chiesa di Santa Maria Maddalena, Ospital Monacale, Fg 37 Mappale A e C (RRC)</li> <li>- Villa Giordani, via Fascinata, S. M. Codifiume, Fg. 38, Mapp. 159 (RRC)</li> </ul> <p><b>Ulteriori immobili individuati dal PUG</b></p>	



- Villa Salvatori, Consandolo, Fg 68, Mapp. 117,119 (RS)
- Edificio in via Gramsci, Argenta, FG 110, Mapp 168 (RRC)
- Porzione edificio in via Matteotti, Argenta, Fg 110, Mapp. 225 (RRC)
- Porzione edificio in via Matteotti, Argenta, Fg 110, Mapp. 695 (RRC)
- Edificio in via Gaiba, Argenta, Fg. 110, Mapp. 49, (RRC)
- Edificio in via Gaiba, Argenta, Fg. 110, Mapp. 844 (RRC)
- Edificio, via Provinciale, Consandolo, Fg. 68, Mapp. 212 (RRC)
- Palazzo Bergamini, via Provinciale, Consandolo, Fg. 68, Mapp.12,316 (RRC)
- Edificio, via Fascinata, S. M. Codifiume, Fg. 38, Mapp. 36, 628 (RRC)
- Villa e torre Muratori, via Zenzalino, Ospital Monacale, Fg 42, Mapp.34,444 (RRC)
- Casino Pasi, via Nazionale Adriatica, San Nicolò, Fg. 5, Mapp. 331 (RRC)
- Palazzo Cavalieri, via della Molinellina, Fg. 35, Mapp. 35, (RRC)
- Edificio, Luogo Taglione, Fg. 9, Mapp. 1, (RRC)
- Passo dell'Orto, via Zenzalino, Ospital Monacale, Fg 5 Mapp. 4,11,23,46,55,58,63 (RRC)

#### **Comune di Portomaggiore**

##### **Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici - immobili individuati a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I°:**

- Casa Gulinelli a Portomaggiore, Fg 121, Mapp 310 (RRC);
- Ex Palazzo Vaccari in Corso Vittorio Emanuele II, 20-24 a Portomaggiore Fg121,Mapp 791 (RRC);
- Palazzo Aveni a Portomaggiore – casa padronale e stalla, Fg 134, Mapp 41 (RRC);
- Villa del Verginese a Gambulaga (RS) ed Oratorio della Villa di Bagno del verginese a Gambulaga, Fg74, Mapp 4-35-3-29-28-24-35 (RS);
- Chiesa di San Giorgio e campanile a Gambulaga, Fg 61, Mapp A (RS);
- Chiesa di San Giovanni Decollato a Quartiere Fg 96 Mapp. A (RRC);
- Teatro Concordia a Portomaggiore Fg 121 Mapp. 285 (RS);
- Chiesa di San Clemente, campanile e sacrestia a Portoverrara Fg 123, Mapp. A (RRC);
- Ex Scuola Elementare – sala civica a Portoverrara, Fg 108, Mapp 34 (RRC);

##### **Ulteriori immobili individuati dal PUG**

- Palazzo comunale a Portomaggiore, Fg 121, Mapp 205 (RRC);
- Palazzo Fioravanti-Vaccari a Portomaggiore, Fg121,Mapp 791 (RS);
- Palazzo Bertocchi a Portomaggiore Fg 122 Mapp. 172 part, 122 (RRC);
- Santuario della Madonna dell'Olmo a Portomaggiore Fg 122 Mapp. A (RS);
- Campanile di Maiero Fg 88, Mapp. B (RRC);
- Chiesa di San Sisto, sacrestia a Runco Fg 70, Mapp. A (RRC);
- Pieve – chiesa, campanile e sacrestia - a Sandolo Fg 75 Mapp. A (RS).


#### **Comune di Ostellato**


##### **Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici - immobili individuati a norma del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I°:**

- Villa Tassoni a Ostellato, Fg29 Mapp 1035 (RS);
- Villa Pasquali a S. Vito, Fg10, Mapp 90 (RS);
- Villa Buosi a Rovereto, Fg 10 Mapp 54 (RRC)
- Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Ostellato Fg 29 Mapp. A (RS);
- Chiesa dei SS. Cristoforo e Giacomo a Medelana Fg 10 Mapp. A (RS);
- Chiesa, e campanile della Madonna Assunta e Santa Lucia e Rovereto Fg 18, Mapp. A (RS)
- Chiesa dei Santi Vito Crescenzo e Modesto a San Vito, Fg 17 Mapp A (RS);
- Campanile dei Santi Filippo e Giacomo a Dogato Fg 20, Mapp. B (RS);
- Chiesa di S. Martino ad Alberlungo Fg 12 Mapp. B (RS);
- Ex Fienile di Corte Valle (Museo del territorio) Fg 29 Mapp. 591(RRC);
- Chiesa Parrocchiale e Canonica di San Giovanni Battista a San Giovanni Fg 64, Mapp. A (RRC);
- Chiesa della Santissima Trinità di Bivio Correggi Fg 2 Mapp A(RRC);





	<p><b>Ulteriori immobili individuati dal PUG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Municipio di Ostellato Fg 29 Mapp. 295 (RRC)</li> <li>- Campanile della Pieve a Ostellato Fg 29 Mapp. 97 (RS);</li> <li>- Villa Cavalieri a Medelana Fg 11, Mapp. 36 (RRC);</li> <li>- Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Dogato Fg 20, Mapp. B (RS);</li> <li>- Corte il Casino nei pressi di Libolla Fg 26, Mapp. 56 (RRC);</li> <li>- Canonica della Chiesa di Libolla Fg 27 Mapp. A e 10 (RS);</li> <li>- Chiesa di S. Michele Arcangelo a Campolungo Fg 45, Mapp. A, 12, 100 (RS).</li> </ul>
<b>Disciplina</b>	PUG: Disciplina degli interventi edilizi diretti - Titolo III Tutela dell'identità storico culturale del territorio e dell'ambiente

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Alberi di pregio</b>
<b>Fonte del dato</b>	Censimento Provincia di Ferrara
<b>Fonte del vincolo</b>	Censimento Provincia di Ferrara
<b>Disciplina</b>	<p>Le alberature di pregio individuate nella Tavola dei Vincoli devono essere salvaguardate, insieme al loro intorno interessato dalla proiezione della chioma e dell'apparato radicale, da qualsiasi intervento edilizio di nuova costruzione o ampliamento di manufatti preesistenti e da ogni altro intervento che possa danneggiarne la vitalità. Tali alberature possono essere abbattute solo in ragione di patologie non curabili accertate dal Corpo Forestale dello Stato o dal Servizio fito-sanitario regionale.</p> <p>Si applica inoltre il Regolamento del Verde Pubblico e Privato – Titolo II Capitolo II</p>


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<p><b>Maceri tutelati e relativa classe di tutela</b></p> <p><i>I maceri superstiti, individuati nella Tavola dei Vincoli, sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine devono essere di norma conservati nelle loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali e nella funzionalità idraulica, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento.</i></p> <p><i>Sulla base di apposita schedatura i maceri sono classificati secondo le seguenti categorie:</i></p> <p>1 – componente complessa del paesaggio da conservare</p> <p>2 – componente ambientale di base</p> <p>2a - componente ambientale di base da conservare</p> <p>2b - componente ambientale di base da migliorare</p> <p>3 - componente storico-documentale</p>
<b>Fonte del dato</b>	Censimento Provincia di Ferrara
<b>Fonte del vincolo</b>	Censimento Provincia di Ferrara


<b>Disciplina</b>	<p>La Tavola dei Vincoli classifica i maceri secondo le seguenti categorie per le quali si applicano le seguenti disposizioni normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Tipo 1</b> maceri che costituiscono una componente complessa del paesaggio, in quanto contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli; questi maceri sono indicati per essere oggetto di interventi di valorizzazione nel quadro dei progetti di potenziamento delle reti ecologiche e degli itinerari di fruizione; la tutela è integrale e non è ammesso in ogni caso il tombamento o la manomissione.</li> <li>– <b>Tipo 2</b> maceri che costituiscono una componente ambientale di base, da conservare (tipo 2a) e migliorare (tipo 2b) nel loro assetto idraulico e vegetazionale; interventi che ne prevedano la modifica o il tombamento sono ammissibili esclusivamente in relazione alla realizzazione di opere pubbliche di rilievo sovracomunale non diversamente localizzabili.</li> <li>– <b>Tipo 3</b> maceri che costituiscono una componente storico-documentale, da conservare e migliorare nel loro assetto idraulico e vegetazionale; interventi che ne prevedano la modifica o il tombamento sono ammissibili esclusivamente in relazione alla realizzazione di opere pubbliche di rilievo sovracomunale o locale non diversamente localizzabili, o nel caso di urbanizzazione dell'area in cui ricadono, qualora nell'ambito del PUA non sia possibile o opportuna la loro conservazione nel quadro della sistemazione delle aree a verde pubblico.</li> </ul> <p>La richiesta del titolo abilitativo per la chiusura con tombamento di maceri di Tipo 2 o 3 deve essere accompagnata da adeguata relazione idrogeologica; il rilascio è subordinato all'acquisizione del nullaosta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e dell'Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti florofaunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.</p> <p>Si applica inoltre il Regolamento del Verde Pubblico e Privato</p>
-------------------	---


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Zona interessata dal sito UNESCO:</b> aree iscritte
<b>Fonte del dato</b>	UNESCO
<b>Fonte del vincolo</b>	XIX e XXIII Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale
<b>Disciplina</b>	Piano di Gestione <i>“Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del PO”</i>


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Zona interessata dal sito UNESCO:</b> aree tampone
<b>Fonte del dato</b>	UNESCO
<b>Fonte del vincolo</b>	XIX e XXIII Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale
<b>Disciplina</b>	Piano di Gestione “ <i>Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del PO</i> ”

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Siti vincolati vincolati di interesse archeologico di cui alla parte II del D.Lgs 42/2004</b>
<b>Fonte del dato</b>	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
<b>Fonte del vincolo</b>	D.lgs. n.42/2004 Parte II
<b>Disciplina</b>	D.lgs. n.42/2004 Parte II


<b>Individuazione grafica</b>	 Pertinenze di edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico esterni ai centri urbani
<b>Fonte del dato</b>	PUG
<b>Fonte del vincolo</b>	LR. 24/2017 art. 32 comma 8 D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda, titolo I°
<b>Disciplina</b>	PUG: Disciplina degli interventi edilizi diretti - Titolo III Tutela dell'identità storico culturale del territorio e dell'ambiente


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Corti rurali integre</b>
<b>Fonte del dato</b>	PUG
<b>Fonte del vincolo</b>	LR. 24/2017 art. 32 comma 8
<b>Disciplina</b>	Disciplina degli interventi edilizi diretti Titolo III Tutela dell'identità storico culturale del territorio e dell'ambiente; in particolare art. 3.7


Individuazione grafica			
Indicazione sintetica del contenuto	<b>Viabilità storica</b> <i>Per viabilità storica si intendendo i percorsi individuati nella “Carta del ferrarese del 1814”, redatta dal Genio militare austro-ungarico e riedita dalla Amministrazione Provinciale in collaborazione con l'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna</i>		
Fonte del dato	PTCP		
Fonte del vincolo	PTCP art.24		
Disciplina	<p>PTCP art. 24</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.</li><li>2. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nel territorio urbanizzato, è regolata dalla disciplina particolareggiata del centro storico.</li><li>3. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (fossi laterali, siepi, pilastri, maestà, manufatti di attraversamento in muratura, ecc.). Deve essere mantenuto l'andamento planimetrico ed altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storicodocumentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a nulla-osta da parte dell'Amministrazione Provinciale.</li><li>4. Per quelle strade storiche che siano classificate come strade extraurbane locali, va evitato ogni allargamento della sede salvo che sia indispensabile per la riduzione di situazioni di rischio per gli utenti. In particolare vanno valorizzati quei tracciati storici che svolgono un ruolo secondario per la mobilità carrabile e che possono costituire percorsi preferenziali di connessione per la mobilità pedonale e ciclistica e per la fruizione delle risorse ambientali.</li></ol>		


<b>Individuazione grafica</b>			
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>del</b>	<b>Aree percorse dal fuoco</b>	
<b>Fonte del dato</b>	Regione Emilia Romagna Le Regione, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri		
<b>Fonte del vincolo</b>	Legge 353/2000		
<b>Disciplina</b>	Delibera della Giunta regionale n. 1172/2017 - Approvazione piano contro gli incendi boschivi: Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 353/00. Periodo 2017-2021		


#### 4. - VINCOLI RELATIVI ALLA VULNERABILITA' E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Fascia di rispetto cimiteriale</b>
<b>Fonte del dato</b>	Unione Valli e Delizie
<b>Fonte del vincolo</b>	RD n. 1265/1934 art338 e successive modificazioni così come introdotte dalla legge 166/2002; LR n. 19 del 29.07.2004; DPR n. 285/1990 art.57
<b>Disciplina</b>	<p>Art.28 della legge 166/2002, art.57 del D.P.R. n.285/1990, art. 4 e art.14 della LR n. 19 del 29.07.2004</p> <p>E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici nel rispetto delle disposizioni di carattere ambientale e igienico sanitario vigenti.</p> <p>E' ammesso l'uso b9 (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale.</p> <p>Gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona, di interventi di recupero, nonché di demolizione con ricostruzione; in quest'ultimo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente. Possono anche essere interessati da interventi di ampliamento una tantum, nella misura massima del 10% del volume della sagoma netta fuori terra, qualora consentito ai sensi delle restanti disposizioni del PUG, sentita sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.</p>

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Fascia di rispetto dei depuratori</b>
<b>Fonte del dato</b>	Unione Valli e Delizie
<b>Fonte del vincolo</b>	Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dell'inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione degli impianti di fognatura e depurazione". - Allegato IV - punto 1.2
<b>Disciplina</b>	Allegato IV - punto 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dell'inquinamento (CITAI) del 04/02/1977 "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione degli impianti di fognatura e depurazione".

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<p><b>Fascia di rispetto stradale</b></p> <p><i>Le fasce di rispetto sono state individuate in base alla perimetrazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade.</i></p> <p><i>La loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale</i></p>
<b>Fonte del dato</b>	<p>PUG.</p> <p>Le fasce sono individuate in relazione alle strade esistenti e a quelle in corso di realizzazione o di cui sia stato approvato il progetto definitivo.</p>
<b>Fonte del vincolo</b>	<p>D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”; D.P.R. n. 495/1992. “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”; DPR n.575/1994; art.9 della L. n. 729 del 24 luglio 1961 “Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali”; Dm n. 1404 del 1 aprile 1968 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. n. 765 del 6 agosto 1967”; nonché Piano Regionale Integrato dei Trasporti</p>
<b>Disciplina</b>	<p>D.P.R. n. 495/1992, art. 26, 27 e 28</p> <p>Per le strade vicinali la fascia di rispetto non è indicata nella Tavola dei Vincoli, ma si applica comunque la fascia di rispetto di m. 10 stabilita dal sopra richiamato Regolamento di esecuzione.</p> <p>In caso di intervento, il reale posizionamento del limite della fascia di rispetto va comunque verificato sulla base del rilievo topografico dello stato di fatto, come distanza a partire dal limite della sede stradale. Nel caso la sede stradale sia stata oggetto di interventi di modifica o ampliamento non risultanti nella Tavola dei Vincoli, a seguito di un atto di variazione catastale che conformi il Catasto allo stato effettivo dei luoghi la fascia di rispetto si intende modificata di conseguenza e ridefinita a partire dal nuovo limite catastale della sede stradale. In caso di approvazione della classificazione definitiva delle strade da parte degli organi competenti, di approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente approvati, di entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti, le fasce di rispetto si modificano di conseguenza.</p> <p>Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all'interno di comparti attuativi devono essere sistemate nell'ambito del PUA. Per esse valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) per una fascia della larghezza di ml. 10,00 a partire dal confine stradale l'area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all'Amministrazione Comunale quale dotazione ecologica, non computabile fra le aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi.</p> <p>b) per la parte restante oltre i primi dieci metri le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi.</p>


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Fascia di rispetto ferroviario</b>
<b>Fonte del dato</b>	PUG. La loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dalla più vicina rotaia
<b>Fonte del vincolo</b>	DPR n.753 del 11.07.1980 -
<b>Disciplina</b>	DPR 753/1980; D.M. 03/08/1981

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Fascia di rispetto degli elettrodotti</b> <i>Sono riportate le distanze di prima approssimazione per elettrodotti ad alta e media tensione, definite ai sensi del DGR 197/2001. In caso di intervento in prossimità di linee elettriche, dovrà essere rispettata la effettiva fascia di rispetto come determinata dall'ente gestore in funzione della reale intensità media di corrente rinvenibile nel tratto considerato.</i>
<b>Fonte del dato</b>	Sulla base delle informazioni fornite dagli Enti gestori.  La 'dpa' è la distanza da rispettare ai fini della tutela della salute, fatta salva la possibilità della definizione più precisa della effettiva fascia di rispetto, effettuata dall'Ente proprietario/gestore dell'impianto ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003. L'individuazione delle 'dpa' operata nella Tavola dei Vincoli ha valore solo con riferimento allo stato di fatto alla data della sua adozione. Le 'dpa' individuate decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, anche a prescindere dall'aggiornamento della Tavola dei vincoli.
<b>Fonte del vincolo</b>	Decreto del Ministero dell'Ambiente 28/05/2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti") –  L.R. 30/2000. DGR 197/2001.
<b>Disciplina</b>	R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, alla L. 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003, al D.M. 29/05/2008 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico". Deliberazioni n.1965/1999 e n.978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts.  Per ogni richiesta di titolo abilitativo per interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle 'dpa', l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme vigenti. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento e dall'attestazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto rilasciata dall'Ente gestore




	dell'impianto stesso sufficienti a definire l'ampiezza effettiva della fascia di rispetto.
--	--


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Zone di rispetto di installazioni militari</b>
<b>Fonte del dato</b>	Decreto n. 98/B datato 19.09.2016 – Reimposizione delle servitù militari a protezione della funzionalità dell'impianto A.M. "Argenta"
<b>Fonte del vincolo</b>	L. 898/1976; DPR 780/1979 Aeronautica Militare - D.Lgs. n.66 del 15.03.2010
<b>Disciplina</b>	Decreto n. 98/B datato 19.09.2016 – Reimposizione delle servitù militari a protezione della funzionalità dell'impianto A.M. "Argenta"


<b>Individuazione grafica</b>	 Fascia di rispetto delle strade panoramiche
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<i>La viabilità di valore panoramico, è di norma coincidente in questo territorio, con i principali dossi fluviali, ed è inserita, quale una delle componenti costitutive, nelle 'matrici morfologico-ambientali' e negli 'itinerari di connessione' individuati come strutture portanti della valorizzazione e della fruizione turistico-ricreativa delle risorse paesaggistiche e storico-culturali del territorio.</i>
<b>Fonte del dato</b>	PTCP
<b>Fonte del vincolo</b>	PTCP
<b>Disciplina</b>	PTCP – art. 24, comma 6 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ai lati delle strade definite panoramiche nei tratti esterni al territorio urbanizzato è individuata una fascia di rispetto di larghezza variabile al fine di coincidere con un confine morfologico ove presente e laddove non presente in linea di massima pari a circa m. 50 per lato dal limite della sede stradale. In tale fascia: non è ammessa la costruzione di nuovi edifici salvo che si tratti di interventi di sviluppo di centri aziendali agricoli preesistenti; non è ammessa inoltre la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti e l'installazione di nuova cartellonistica pubblicitaria; sugli edifici preesistenti sono ammessi tutti gli interventi definiti ammissibili dalle Norme di Attuazione del PUG.</li> <li>2) Per i centri aziendali preesistenti, gli interventi di nuova edificazione entro la fascia suddetta che risultino ammissibili ai sensi delle disposizioni del PUG per il territorio rurale dovranno essere collocati in contiguità con gli altri edifici del centro, preferibilmente sul lato opposto del centro aziendale rispetto alla viabilità panoramica, e riproponendo caratteristiche tipologiche e morfologiche omogenee con quelle dell'edilizia rurale tradizionale di pregio storico-testimoniale tipica di ciascuna Unità di Paesaggio, con particolare riferimento all'altezza dell'edificio, alla finitura e colori delle pareti esterne, alla forma della copertura, ai materiali del manto di copertura, agli infissi esterni.</li> </ol>




	3) Nella fascia dei primi 20 metri dal limite della sede stradale non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni, salvo che siano costituite esclusivamente da siepe viva, con eventuale rete metallica interposta, alta al massimo m.1.20, tale da non essere più visibile con lo sviluppo vegetativo della siepe. Sono ammessi elementi verticali in muratura esclusivamente a sostegno dei cancelli di ingresso.
--	---



<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso</b> <i>Sono riportate le fasce di rispetto per la protezione dall'inquinamento luminoso con un raggio di 15 Km attorno all'Osservatorio Astronomico "Paolo Natali ad Ostellato"</i>
<b>Fonte del dato</b>	Comune di Ostellato, in relazione all'assegnazione ai sensi dell'art.3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015 della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all' Osservatorio astronomico Paolo Natali di Ostellato.
<b>Fonte del vincolo</b>	Lr. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dall'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e DGR 1732/2015 " Terza direttiva applicativa della LR 19/2003.
<b>Disciplina</b>	D.G.R. 1732/2015


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Fascia di rispetto del Condotto ammoniaca ed etilene</b>
<b>Fonte del dato</b>	Unione Valli e Delizie
<b>Fonte del vincolo</b>	D.M. 24/11/1984 e s.m.i.
<b>Disciplina</b>	D.M. 24/11/1984 e s.m.i. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo ad una distanza inferiore ai 250 m. dalle condutture, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta del titolo abilitativo, di prendere contatto con l'Ente proprietario della conduttura chimica per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti.


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Condotto ammoniacale ed etilene</b>
<b>Fonte del dato</b>	Unione Valli e Delizie
<b>Fonte del vincolo</b>	D.M. 24/11/1984 e s.m.i.
<b>Disciplina</b>	D.M. 24/11/1984 e s.m.i.

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Metanodotto esistente</b>
<b>Fonte del dato</b>	Sulla base delle informazioni fornite dagli Enti gestori.
<b>Fonte del vincolo</b>	DM 24.11.1984 e s.m.i.
<b>Disciplina</b>	<p>DM 24.11.1984 e s.m.i.</p> <p>I metanodotti presenti nel territorio dell'Unione impongono fasce di rispetto/sicurezza di larghezza variabile in funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta e delle condizioni di posa, da un minimo di m. 6 ad un massimo di m. 20, misurati ortogonalmente dall'asse della tubazione. Per l'esatta ubicazione e fascia di rispetto si deve prendere contatti con il Centro Snam Rete Gas competente per individuare eventuali interferenze e concordare i conseguenti interventi.</p> <p>E' importante tener presente che la rete rappresentata nella Tavola dei Vincoli, seppur inserita in un sistema georeferito non può essere considerata georeferenziata in quanto la posizione della stessa sulla rappresentazione planimetrica non è conseguente ad un rilevamento con il G.P.S. sul territorio, bensì ottenuta semplicemente digitalizzando i metanodotti così come riportati sulle preesistenti tavolette IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000; pertanto la posizione della rete Snam Rete Gas deve essere considerata indicativa. L'esatto posizionamento di specifici metanodotti potrà essere precisato, a seguito di specifica richiesta, previo rilevamento con idonea strumentazione che accerterà ed individuerà in campo l'esatta ubicazione del tracciato.</p>


<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Stazioni Radiobase</b>
<b>Fonte del dato</b>	Sito ARPAE
<b>Fonte del vincolo</b>	DM 38/1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"


<b>Disciplina</b>	Lr 30/2000; DGR 197/2001		
<b>Individuazione grafica</b>	 <b>Idrovia - Limite massimo d'esproprio</b>		
	 <b>Idrovia - Nuovo alveo canale navigabile</b>		
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	Progetto di potenziamento complessivo con l'adeguamento dell'idrovia ferrarese al traffico di natanti di V classe europea		
<b>Fonte del dato</b>	PRIT – PTCP		
<b>Fonte del vincolo</b>	PRIT – PTCP		
<b>Disciplina</b>	<p>Le opere previste sono oggetto di progetti di rilievo provinciale assoggettati a procedure di VIA ed approvati, e assunte nella Strategia del PUG.</p> <p>Lungo l'asta fluviale di PO di Volano e del canale Navigabile, per una fascia compresa fra la sponda e la viabilità stradale arginale, sono assentiti interventi privati per la realizzazione di aree di sosta con finalità turistiche e ricreative. Gli interventi possono prevedere, oltre alla proposta della sistemazione delle aree aperte, la costruzione di punti di approdo sull'acqua, la realizzazione di piazzole pavimentate e percorsi ciclopeditoni di collegamento alla viabilità esistente.</p> <p>E' consentita la realizzazione di punti di ristoro e relativi servizi, aree parcheggio e aree sosta degli autocaravan. Il progetto della sistemazione dell'area deve essere concordato con gli enti pubblici interessati quali il Comune, la Provincia e l'ente di gestione dell'asta fluviale e dovrà essere accompagnato da uno studio di inserimento nel contesto ambientale di particolare interesse paesaggistico. Gli interventi dovranno essere attuati attraverso un Accordo Operativo.</p>		


<b>Individuazione grafica</b>			
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Fasce di pertinenza fluviale</b> <i>Rappresentano le fasce di pertinenza fluviale individuate nei PSAI-Reno ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto della rete idrografica</i>		
<b>Fonte del dato</b>	Autorità di Bacino - Piano Stralcio di assetto idrogeologico del Reno		
<b>Fonte del vincolo</b>	PSAI-Reno		
<b>Disciplina</b>	PSAI-Reno (art.18 Norme)		

<b>Individuazione grafica</b>			
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Fascia di pertinenza fluviale in territorio urbanizzato</b> <i>Rappresentano le fasce di pertinenza fluviale individuate nei PSAI-Reno ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto della rete idrografica</i>		

<b>Fonte del dato</b>	Autorità di Bacino - Piano Stralcio di assetto idrogeologico del Reno
<b>Fonte del vincolo</b>	PSAI-Reno
<b>Disciplina</b>	PSAI-Reno (art.18 Norme)

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Aree di danno di impianti a rischio di incidente rilevante</b>
<b>Fonte del dato</b>	Sito ARPAE
<b>Fonte del vincolo</b>	Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta Seveso III.
<b>Disciplina</b>	D.Lgs 334/1999 mod. dal D.Lgs 238/2005, art.22 D.Lgs 105/2015 D.M. LL.PP. 9 maggio 2001: Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante LR. 26/2003: Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Aree ad alta probabilità di inondazione</b> <i>Consistono nelle aree ad alta probabilità di inondazione individuate nei PSAI-Reno ai fini della mitigazione del rischio idraulico elevato e molto elevato e della limitazione degli elementi esposti a rischio</i>
<b>Fonte del dato</b>	Autorità di Bacino - Piano Stralcio di assetto idrogeologico del Reno
<b>Fonte del vincolo</b>	PSAI-Reno
<b>Disciplina</b>	PSAI-Reno (art.16 Norme)

<b>Individuazione grafica</b>	
<b>Indicazione sintetica del contenuto</b>	<b>Bacini Idrografici</b> <i>Consistono nelle aree ad alta probabilità di inondazione individuate nei PSAI-Reno ai fini della mitigazione del rischio idraulico elevato e molto elevato e della limitazione degli elementi esposti a rischio</i>
<b>Fonte del dato</b>	Autorità di Bacino - Piano Stralcio di assetto idrogeologico del Reno
<b>Fonte del vincolo</b>	PSAI-Reno
<b>Disciplina</b>	PSAI-Reno